



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 6 / 2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 26/01/2022

Oggetto: IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA.

L'anno **2022** addì **26** del mese di gennaio alle ore 11:45 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente in collegamento
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Assente

Assenti: 1, Pipolo Vito.

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa MARINA BELLEGOTTI .

Accertata la validità dell'adunanza, GIUSEPPE BASCIALLA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA.

Relaziona l' Assessore ALESSANDRO MORBI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Gotomeeting, secondo quanto stabilito con deliberazione propria n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile.

Oggetto: IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli alloggi realizzati nelle aree PEEP ovvero ex art. 51 legge n. 865/1971, costituiscono le cosiddette aree di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) regolate da specifiche convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971 e dalle successive modifiche introdotte dalla legge n. 179/1992;
- uno dei tratti distintivi di tali convenzioni, pur variamente articolate secondo i singoli interventi localizzativi, è rappresentato dalla possibilità a favore del Comune di intervenire negli atti di cessione di tali immobili, esercitando il diritto di prelazione costituito a suo favore al momento dell'assegnazione delle aree;
- rispetto a questa opportunità il Comune di Tradate non si è mai avvalso di esercitare il diritto di prelazione, considerando di volta in volta le condizioni e le opportunità della specifica cessione;

Vista la richiesta pervenuta in data 20.01.2022 prot. 1322 con la quale la Sig.ra Torregiani Rita proprietaria dell'immobile ubicato in Via della Stria n. 10/C contraddistinto con il mappale n. 547 subalterni n. 20 e 26 – sezione censuaria di TR – relativamente all'eliminazione dei vincoli pattizi e alla rinuncia del diritto di prelazione da parte del Comune di Tradate;

Vista la convenzione stipulata dal Segretario Generale del Comune di Tradate in data 08/05/1982 n. 2022 di repertorio ai sensi dell'articolo 35 comma 11 legge 22.10.1971 n. 865, tra il Comune di Tradate e l'Impresa ALBRIGI S.P.A. per la cessione di un'area in diritto di proprietà per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale agevolata convenzionata in Via della Stria n. 10/C;

Preso atto che con atto stipulato in data 25.05.2000 al n. 452 di repertorio e registrato a Varese in data 07.06.2000 al n. 1640 a firma del notaio dott. Renato Boga di Tradate, la Sig.ra Torregiani Rita è diventata proprietaria dell'immobile in parola;

Visto l'articolo 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 così come sostituito dall'art. 3 della legge 28.01.1994 che ha abrogato l'art. 35 della L. 865/1971 dal comma XV al comma XIX e pertanto sono venute meno le disposizioni contenute negli articoli della sopracitata convenzione riprodotte di detti commi (divieto di alienazione) con decorrenza 15 marzo 1992;

Dato atto che la convenzione sopra citata, prevedeva peraltro in forma "*pattizia*" la determinazione del prezzo di cessione, anche nel caso di alienazione successiva alla prima, la determinazione del canone di locazione, i requisiti soggettivi e la prelazione a favore del Comune in caso di cessione;

Precisato, pertanto:

- che i vincoli sul prezzo massimo inseriti nella convenzione del 08.05.1982 per la cessione di area P.E.E.P. in piena proprietà, non attengono al cd. "*contenuto necessario*" di detta convenzione bensì al cd. "*contenuto pattizio*", non trovando così applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 31 commi 49 bis e 49 quater legge n. 448/1998 che si applica solo per la rimozione dei vincoli sul prezzo massimo (e sul canone massimo) attinenti al cd. "*contenuto necessario*" delle convenzioni in superficie o delle convenzioni in proprietà stipulate in attuazione di P.E.E.P. adottati dopo il 1° gennaio 1997;
- che la legge n. 865/1971, sopra citata, non prevedeva come contenuto legale della convenzione le clausole sopra citate e che pertanto le stesse devono intendersi di natura meramente pattizia;

- che stante la natura pattizia delle clausole relative alla determinazione del canone di locazione, ai requisiti soggettivi ed alla prelazione a favore del Comune in caso di cessione contenute nell'originaria convenzione ed essendo venuto meno l'interesse del Comune a mantenere in essere le medesime, si rende necessaria la stipula di una convenzione al fine di venir meno tutti i vincoli di detta natura e le conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi, essendo venuti meno, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 179/1992, anche i limiti di alienabilità ivi previsti e meramente riproduttivi del testo di legge e il cui contenuto è rimesso alla volontà delle parti;
- che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di non gravare con ulteriori vincoli di tipo pattizio l'immobile liberandolo dai vincoli attualmente esistenti;
- che per la rimozione dei predetti vincoli si ritiene equo che venga versato a favore del Comune un corrispettivo quantificabile in euro 100,00 a titolo di ristoro per la rimozione dei vincoli di natura pattizia esistenti sull'attuale convenzione;

Atteso che questa Amministrazione non ritiene opportuno esercitare il diritto di prelazione su dette unità immobiliari citate, per le motivazioni illustrate in premessa;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di rinunciare, a termini di convenzione, ad esercitare il diritto di prelazione sulle unità immobiliari di proprietà della Sig.ra Torregiani Rita nel complesso condominiale sito in Via della Stria n. 10/C e censiti al foglio 17 – sezione censuaria di TR – mappale n. 547 subalterni n. 20 e 26;
- 2) di rimuovere gli ulteriori vincoli di natura pattizia relativi alla determinazione del prezzo di cessione anche per il caso di alienazione successiva alla prima, alla determinazione del canone di locazione, ai requisiti soggettivi presenti nella vecchia convenzione a fronte del pagamento della somma di euro 100,00;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata, SUAP e Urbanistica alla sottoscrizione della nuova convenzione sostitutiva al fine di far venir meno tutti i vincoli di detta natura e le conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. n. 267, del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 per consentire la stipula del relativo atto notarile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
GIUSEPPE BASCIALLA

II SEGRETARIO
MARINA BELLEGOTTI

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 137/2022 del SETTORE LAVORI PUBBLICI ad oggetto: IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 24/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 137/2022 ad oggetto: IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 24/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 6 del 26/01/2022

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: IMMOBILE SITO IN VIA DELLA STRIA N. 10/C - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE ED ELIMINAZIONE CLAUSOLE DI NATURA PATTIZIA..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2022.

Tradate, 26/01/2022

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.